





Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Regione Puglia

Oggetto: Decreto Assessore Risorse Agroalimentari – prot. SP9/0002267 del 14 dicembre 2011 Richiesta di pubblicazione all'Albo.

Si trasmette copia del Decreto prot. SP9/0002267 del 14 dicembre 2011 a firma dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, avente ad oggetto "Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2011/2012, delle fermentazioni e delle rifermentazioni" con invito a voler disporre la relativa pubblicazione all'Albo comunale.

Distinti saluti.

Il Eunzionario P.O. Viricoltura ed Enologia

CITTA' DI GIOVINAZZO PROT. GEN. ARRIVI

028482

15 DIC 11

CAT.....FASC.....



REGIONE PUGLLI

L' Assessore alle Risorse Agroalimentari

Prot. n. AOO/

N.

del registro

Regione Puglia
Segreteria Ass.to Risorse Agroalimentari

SP9 14/12/2011 - 0002267

Oggetto: Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2011/2012, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

- Visto il Reg.(CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg.(CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- Visto il Reg.(CE) n.555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione:
- Visto il Reg. (CE) n.436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Visto il Decreto Legislativo n. 260/2000 e successive modifiche concernenti disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n.479/2008;
- Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione Comune del Mercato del vino;
- Visto l'art. 9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;
- Visto l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- Vista la nota della Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia e Copagri Puglia del 12/12/2011 acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 103230 del 13/12/2011;
- Considerato che è necessario stabilire nella Regione Puglia il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione.
- Considerato il Decreto Assessorile del 29 luglio 2011 prot. A00/1440 /SP;
- Considerata la superproduzione di uva da tavola per la campagna 2011/2012 e la presenza del prodotto ancora in campo dovuta alla crisi di mercato in atto;
- Considerate le avverse condizioni climatiche verificatesi nel mese di novembre 2011 che hanno determinato sviluppo di marciumi tali da compromettere la commerciabilità del prodotto per il consumo fresco.

DECRETA

- Il periodo vendemmiale per le uve da vino, per la campagna vitivinicola 2011/2012, rimane inalterato al 30.11.2011 come stabilita dal Decreto Assessorile del 29.07.2011 prot. n. AOO/1440/SP.
- 2. Il periodo vendemmiale è prorogato al 31.12.2011, limitatamente alla trasformazione di uve da tavola destinate all'ottenimento di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000.

Gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

I Sindaci dei Comuni della Regione Puglia sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente Decreto nei rispettivi albi comunali.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì